CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 59/2025/SRCPIE/SUCC

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario relatore
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendari
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nell'Adunanza pubblica del 24 marzo 2025

Visto l'art. 100, c. 2, Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto l'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14;

Visti i contratti di reggenza 02/07/2024 n. 9121 e 23/07/2024 n. 9504, e la connessa

documentazione, atti a conferire al Dott. Moreno Maugeri, già in servizio con incarico di Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) di ruolo presso l'Istituto Comprensivo "Settimo III" di Settimo Torinese, la funzione di reggente per l'a.s. 2023/24 presso l'**Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Torino**, per i periodi, rispettivamente, dal 19/6 al 30/6/2024 e dal 01/07 al 07/08/2024;

Visti i rilievi del Magistrato Istruttore;

Visti i riscontri della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino e dell'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Torino;

Vista la relazione di deferimento del 6 marzo 2025;

Vista la nota del 6 marzo 2025 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha espresso il proprio assenso per l'esame collegiale del provvedimento in parola;

Vista l'ordinanza del 7 marzo 2025, n. 13/2025/Agg., di convocazione dell'Adunanza pubblica del 24 marzo 2025;

Viste le controdeduzioni dell'Istituto Comprensivo e della Ragioneria Territoriale dello Stato pervenute in data, rispettivamente, 20 marzo e 17 marzo 2025;

Uditi in adunanza pubblica la Prof.ssa Maria Luisa Mairano, Referente della scuola in forza di delega del Dirigente scolastico dell'I.C. "U. Foscolo" di Torino Dott.ssa Laura Arossa, la Dott.ssa Maria Di Iorio, Direttore della RTS Direzione Torino, e la Dott.ssa Elisa Cesaro Referente dell'Ufficio Scolastico Provinciale;

Vista l'ordinanza del 21 marzo 2025, n. 19/2025/Agg., di convocazione della Camera di consiglio per il 31 marzo 2025 al fine di deliberare sull'esame dei contratti in parola, consentendo il collegamento da remoto, attraverso la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams;

Uditi i Relatori.

Fatto

Con nota prot. n. 674 del 17/01/2024 del Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V Ambito territoriale di Torino, era stata avviata una procedura di interpello finalizzata ad affidare a DSGA in ruolo e, in subordine, ad Assistenti Amministrativi f.f. di DSGA un incarico aggiuntivo a titolo di DSGA reggente presso un'ulteriore istituzione scolastica.

All'esito della suddetta procedura, con provvedimento prot. n. 878 del 22/01/2024, veniva affidato al Dott. Maugeri Moreno, già in servizio con incarico di Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) di ruolo presso l'Istituto Comprensivo "Settimo III" di Settimo Torinese, un "*incarico in sostituzione del DSGA sul posto vacante e/o disponibile*" presso l'I.C. "U. Foscolo" di Torino.

In esecuzione del predetto provvedimento il Dott. Moreno Maugeri stipulava con l'I.C. "U. Foscolo" il contratto di reggenza (prot. I.C. Foscolo n. 1098 del 23/01/2024), con riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995, dal 23/01/2024 al 18/03/2024.

Con nota della Dirigente Scolastica dell'I.C. Foscolo prot. n. 4264 del 19/03/2024 veniva comunicata all'Ufficio V la perdurante assenza del DSGA titolare richiedendo la proroga fino al 18/06/2024 dell'incarico conferito con il provvedimento prot. n. 878 del 22/01/2024.

Con provvedimento dell'Ufficio V dell'USR, prot. n. 4611 del 20/03/2024, era stato prorogato fino al 18/06/2024 l'incarico del Dott. Maugeri Moreno presso l'I.C. Ugo Foscolo di Torino.

In esecuzione del suddetto provvedimento, il Dott. Moreno Maugeri stipulava con l'I.C. "U. Foscolo" il contratto di reggenza (prot. I.C. Foscolo n. 4840 del 04/04/2024), con riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995, dal 19/03/2024 al 18/06/2024.

In considerazione della perdurante assenza del DSGA titolare presso l'I.C. "U. Foscolo", previa comunicazione della Dirigente Scolastica, l'Ufficio V dell'USR disponeva ulteriori proroghe dell'incarico dapprima fino al 30/06/2024 con provvedimento prot. n. 10240 del 20/06/2024 e, successivamente, fino al 07/08/2024 con provvedimento prot. n. 12089 del 18/07/2024.

In attuazione dei suddetti provvedimenti, il Dott. Moreno Maugeri stipulava due ulteriori contratti di reggenza con l'I.C. Ugo Foscolo (oggetto dell'odierno esame), entrambi i quali prevedevano nuovamente la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995, per il periodo ricompreso tra il 19/06/2024 e il 30/06/2024 (prot. I.C. Ugo Foscolo n. 9121 del 02/07/2024) e tra il 01/07/2024 e il 07/08/2024 (prot. I.C. Ugo Foscolo n. 9504 del 23/07/2024).

Con le osservazioni ostative ai visti nn. 3801 e 3802 del 31/07/2024, formulate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 123/2011 e fondate sulle medesime motivazioni, la Ragioneria Territoriale di Stato di Torino comunicava il mancato superamento del controllo preventivo di regolarità contabile per entrambi i contratti, argomentando che, in ragione dell'entrata in vigore – dal 1° maggio 2024 - del CCNL 2019/2021, lo svolgimento di un ulteriore incarico da parte di un DSGA titolare sarebbe stato remunerato, ai sensi dell'art. 57, "*con un'indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui è conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione*"; con la conseguenza che entrambi i contratti non dovevano essere assoggettati al controllo preventivo della Ragioneria, né trasmessi per l'applicazione stipendiale alla Ragioneria di Torino.

Con note del 28/08/2024 l'Istituto riscontrava le suddette osservazioni, confermando la legittimità della corresponsione al dott. Moreno Maugeri dell'indennità di cui all'art. 69 del CCNL 04/08/1995, adducendo le seguenti motivazioni:

- legittimo affidamento dell'operato dell'Istituto Comprensivo ingenerato, in passato, dall'erogazione ai DSGA di ruolo affidatari di incarichi di reggenza su altri istituti, per il tramite di ruoli di spesa fissa, dell'indennità prevista dall'art. 69 del CCNL 04/08/1995;
- impossibilità di sussumere i contratti stipulati dal Dott. Moreno Maugeri nelle casistiche regolate dall'art. 57 CCNL 2019/2021, in considerazione sia della durata della sostituzione che della mancata attuazione dell'art. 55, comma 5, relativo alla durata triennale dell'incarico da DSGA;
- incapienza del fondo miglioramento offerta formativa i cui criteri di ripartizione, definiti con la contrattazione integrativa di istituto sottoscritta in data 22/04/2024, non prevedevano la destinazione di risorse per la remunerazione dell'incarico di sostituzione affidato al Dott. Moreno Maugeri.

Alla luce delle succitate motivazioni, l'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Torino richiedeva, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 123/2011, l'ammissione al visto dei contratti di reggenza relativi ai periodi ricompresi tra il 19/06/2024 e il 30/06/2024 (prot. I.C. Ugo Foscolo n. 9121 del 02/07/2024) e tra il 01/07/2024 e il 07/08/2024 (prot. I.C. Ugo Foscolo n. 9504 del 23/07/2024), riconoscendo, per l'effetto, l'indennità di cui all'art. 69, comma 2, del CCNL del 04/08/1995 al Dott. Moreno Maugeri.

A seguito della succitata richiesta, la Ragioneria ha apposto i visti *ex* art. 10, c. 1, del D.Lgs. n. 123/2011 (reg. nn. 6 e 7 del 01/10/2024), trasmettendoli, corredati dalle osservazioni e dalla relativa documentazione, a questa Sezione regionale di controllo.

Con rilievi prot. C.d.c. n. 939 e n. 940 del 6 febbraio 2025 la Sezione ha invitato la Ragioneria territoriale e l'Istituto scolastico a trasmettere ogni elemento conoscitivo, in fatto e in diritto, in ordine alle determinazioni assunte ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti oggetto di controllo.

Hanno fornito riscontro l'Istituto Comprensivo, con nota del 19/02/2025 (prot. C.d.c. n. 1317 del 24/02/2025), e la RTS di Torino, con nota prot. C.d.c. n. 1076 in data 13/02/2025, formulando analitiche considerazioni.

A seguito dell'esame delle controdeduzioni e della documentazione pervenute dalle parti, il Magistrato Istruttore riteneva opportuno il deferimento della questione all'esame collegiale della Sezione, al fine di verificare l'idoneità delle ragioni esposte dall'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" di Torino a superare le perplessità sull'ammissibilità al visto e alla conseguente registrazione dei provvedimenti in esame.

Il Consigliere Delegato, concordando con il Magistrato Istruttore, chiedeva al Presidente Aggiunto della Sezione di convocare apposita adunanza per la trattazione della questione, dandone comunicazione alle parti al fine di assicurare il contraddittorio,

nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Il Presidente Aggiunto, con nota del 6 marzo 2025, esprimeva l'assenso per l'esame della Sezione, disponendo con ordinanza la convocazione in Adunanza pubblica per il 24 marzo 2025 e dando termine al 19 marzo u.s. per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o memorie.

Entro il termine fissato presentavano memoria sia la RTS di Torino che l'Istituto Foscolo, richiamando quanto già sostenuto in sede di interlocuzione istruttoria.

In particolare, la RTS di Torino evidenziava ulteriormente come non possa essere riconosciuta in favore del DGSA di ruolo, incaricato di una sostituzione presso altro Istituto, l'indennità di cui all'art. 69, co. 2, CCNL Comparto Scuola 04/08/1995 per i contratti stipulati dopo il 1° maggio 2024, data di entrata in vigore del nuovo CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019/2021, ai sensi dell'art. 59 del medesimo CCNL; ciò in quanto le sostituzioni affidate per sopperire all'assenza del titolare di incarico di DSGA a partire dall'01/05/2024 sono regolate esclusivamente dal nuovo art. 57 CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2024, unica norma disciplinante detta fattispecie nell'attuale assetto normativo e pattizio, con la conseguenza che, ai sensi del comma 5 dell'art. 57 CCNL, la retribuzione dell'incarico *ad interim* grava sulle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, c.d. MOF (e non più sul bilancio dello Stato).

A sua volta, l'Istituto Foscolo presentava memoria richiamando quanto già evidenziato in corso di istruttoria, e, in particolare, ribadendo l'esigenza di tutela del principio di legittimo affidamento, secondo il quale le modifiche normative non possono incidere retroattivamente su situazioni giuridiche già consolidatesi (l'Istituto Foscolo avrebbe operato facendo riferimento a prassi consolidate di retribuzione della reggenza attraverso ruoli di spesa fissa), nonché l'esigenza di garantire la continuità amministrativa (l'applicazione rigida del nuovo regime retributivo, senza disponibilità di fondi MOF adeguati, rischierebbe di impedire il regolare svolgimento delle attività amministrative, con gravi ripercussioni sulla gestione scolastica).

Nel corso dell'Adunanza pubblica i Rappresentati dell'Istituto Foscolo e della RTS di Torino hanno richiamato quanto già evidenziato durante l'interlocuzione istruttoria e nel riscontro al deferimento; inoltre, la Rappresentante dell'Istituto scolastico, Prof.ssa Mairano, ha dichiarato che il fondo accantonato a cura dell'Istituto Foscolo, ad oggi, dovrebbe risultare capiente in quanto si è provveduto ad accantonare gli importi necessari per il pagamento dell'indennità in questione.

Il Rappresentante della RTS di Torino, Dott.ssa Iorio, ha poi precisato ulteriormente che, per il periodo che intercorre tra il 1° maggio 2024 e la fine della reggenza, l'Istituto Foscolo ha aderito alle considerazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino e di conseguenza presume che in quella fase abbia ritenuto di accantonare i relativi fondi.

Il Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, Dott.ssa Elisa Cesaro, ha fatto rinvio a quanto già indicato nelle controdeduzioni, impegnandosi a trasmettere alla Sezione i provvedimenti di proroga dell'incarico del Dott. Maugeri n. 10240 del 20/06/2024 e n. 12089 del 18/07/2024, già sollecitati nell'ambito del deferimento; gli stessi, in effetti, sono poi stati trasmessi alla Sezione in data 24 marzo 2025 (prot. n. 1991).

Durante l'Adunanza pubblica, peraltro, la Ragioneria Territoriale di Torino ha, altresì, precisato che, in pendenza del presente giudizio, non si è proceduto al pagamento dell'indennità in parola al Dott. Maugeri.

Diritto

È oggetto di contrasto interpretativo tra l'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino il riconoscimento in favore di un DSGA di ruolo, incaricato di reggenza presso altro Istituto, dell'indennità di cui all'art. 69, c. 2, CCNL 04/08/1995 Scuola per i contratti stipulati dopo il 1° maggio 2024, data di entrata in vigore del nuovo CCNL Scuola 2019/2021.

L'art. 57 del nuovo CCNL Scuola, innovando la previgente disciplina, stabilisce che in tutte le ipotesi di sostituzione del DSGA titolare è prevista unicamente un'indennità (variabile a seconda che il sostituto sia un DSGA di ruolo o meno) a carico del fondo di istituto per il miglioramento dell'offerta formativa, laddove l'art. 69 cit. prevedeva invece che il DSGA di ruolo che, titolare presso una Istituzione scolastica, assumesse la reggenza di altro Istituto aveva diritto ad una indennità - gravante sul bilancio dello Stato - calcolata sul 50% del differenziale dei livelli iniziali di inquadramento DSGA ed assistente amministrativo.

Il Collegio ritiene, condividendo al riguardo la posizione della Ragioneria, che l'art. 57 in parola sia entrato in vigore il 1° maggio 2024: invero, l'art. 59 del nuovo CCNL Scuola prevede che: "*Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo* [rubricato "*Ordinamento professionale ATA*", ove rientra l'art. 57 cit.]*, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL*" [ossia il 1° maggio 2024, primo giorno del mese successivo a un periodo dilatorio di tre mesi dalla stipula, avvenuta il 18/1/2024].

Ne deriva che l'art. 69 CCNL 1995 trova applicazione fino al 30/04/2024; mentre le reggenze affidate a partire dall'01/05/2024 sono regolate dal nuovo art. 57 CCNL 2024, con la conseguenza che la retribuzione dell'incarico *ad interim* grava sulle risorse del MOF e non più sul bilancio dello Stato.

I contratti all'esame sono stati stipulati in data successiva all'01/5/2024 con la conseguenza che essi ricadono sotto la disciplina del nuovo CCNL.

Non pare dirimente la circostanza che i contratti all'esame siano stati "*accompagnati dai relativi decreti di proroga emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale*", come chiarito

dall'Istituto. La prosecuzione nell'incarico da parte del Dott. Maugeri è stata oggetto, a quanto risulta dalla ricostruzione dell'Istituto e della RTS, di provvedimenti autonomi dell'USR, determinati dalla necessità di ricoprire la funzione nella perdurante assenza del titolare; ciò appare confermato dal tenore degli stessi provvedimenti acquisiti dalla Sezione a seguito dell'invio da parte dell'USR immediatamente dopo l'Adunanza pubblica, nei quali, peraltro, nelle premesse, si fa espresso richiamo al nuovo CCNL relativo al Comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024.

Conseguentemente il trattamento economico spettante al Dott. Maugeri per i nuovi contratti stipulati in attuazione dei suddetti provvedimenti USR soggiace, salvo deroghe espresse, alle disposizioni della contrattazione collettiva vigenti al momento della stipula.

Non decisive sono poi le circostanze, evidenziate dall'Istituto, per cui "*la fattispecie non rientra nei casi di assenza continuativa del DSGA titolare per un periodo superiore a tre mesi, come previsto dall'art. 57, comma 3*" e "*l'assenza del DSGA titolare dell'I.C. Ugo Foscolo non era prevista dall'inizio per l'intero anno scolastico o per un periodo continuativo superiore a 3 mesi*".

Tutte le indennità di sostituzione del DSGA, nel nuovo art. 57 CCNL, gravano infatti sul fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa, a prescindere da modalità e durata della sostituzione.

Quanto all'affermazione dell'Istituto secondo cui "*l'art. 57 è applicabile solo in vigenza di un incarico triennale, dunque solo a partire dall'a.s. 2024/2025*", essendo la relativa disciplina dettata solo con D.M. 4/7/2024, si osserva che, in difetto di un'espressa previsione contrattuale che subordini le nuove regole di sostituzione (e correlati trattamenti economici) all'entrata a regime dei nuovi incarichi triennali di DSGA, non vi è luogo ad una sospensione o differimento dell'applicazione delle nuove regole in tema di sostituzione. Peraltro, non si ravviserebbe la *ratio* di una simile sospensione, essendo la disciplina dell'art. 57 rivolta ad ogni tipo di sostituzione del DSGA titolare.

Non convince, poi, nemmeno l'argomento dell'Istituto circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse MOF per incapienza e in considerazione del legittimo affidamento sulla liquidazione dell'indennità tramite ruoli di spesa fissa, come da prassi consolidata negli anni scolastici.

L'entrata in vigore dell'art. 57 CCNL è stata posticipata al 1° maggio 2024 proprio "*al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme*".

Lo stesso Istituto riconosce che "*la contrattazione integrativa d'istituto dell'I.C. Ugo Foscolo è stata sottoscritta il 22/04/2024*": quindi, quando la nuova disciplina era ben nota, essendo stato il nuovo CCNL stipulato il 18/01/2024.

Con riguardo alla questione del legittimo affidamento sulla regolarità dei contratti di

reggenza anche sotto il profilo retributivo, asseritamente ingenerato nel Dott. Maugeri a motivo del riconoscimento dell'indennità di reggenza *ex* art. 69 CCNL 4/8/1995 nei precedenti a.s., nonché nel primo contratto di reggenza del Dott. Maugeri (prot. 1098 del 23/01/2024), si osserva che tale affidamento non sussiste, essendo avvenuta la stipula dei contratti sotto un differente regime di contrattazione ed essendo ben nota la modifica del trattamento economico al momento della stipula dei contratti all'esame.

È condivisibile l'argomento della RTS al riguardo: "*il superamento del controllo ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 123/2011 da parte dei succitati contratti non può aver ingenerato - in linea con i noti principi ignorantia legis non excusat e tempus regit actum - una presunzione di regolarità, dal punto di vista contabile dell'incarico in oggetto nell'I.C. Ugo Foscolo (o nel dott. Maugeri) e, in ogni caso, tale presunzione non può comportare una disapplicazione ad opera di questa RTS della normativa allo stato vigente"*.

L'affidamento in questione non può essere sorto in ragione di un'altra significativa circostanza.

La RTS ha precisato che il contratto di reggenza prot. 4840 del 04/04/2024, con decorrenza dal 21/03/2024 al 18/06/2024, era stato restituito all'Istituzione Scolastica Ugo Foscolo con la seguente nota di osservazione (n. 4324 del 11/09/2024, prot. RGS usc. 95550 del 17/09/2024):

"*L'indennità spettante al DSGA che sostituisca ad interim il titolare su altra Istituzione scolastica è stata recentemente novellata dall'art. 57 co 5 CCNL 2019/2021 stipulato il 18/01/2024, inserito all'interno del Capo I del titolo IV dedicato all'ordinamento professionale del personale A.T.A.*

Ai sensi dell'art. 59 co. 1 del medesimo CCNL 2019/2021 "Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL [1° maggio 2024]".

Pertanto, si chiede di apportare al contratto oggetto di controllo le seguenti modifiche:

- Per il periodo sino al 30 aprile 2024 continuerà a trovare applicazione l'art. 69 comma 2 CCNL 1995.

- Per il periodo dall'01/05/2024 sino a fine reggenza troverà applicazione l'art. 57 comma 5 CCNL 2019/2021.

Si chiede, di conseguenza, di aggiungere per detto periodo la seguente dicitura: "Lo svolgimento dell'incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui è conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione. (…)".

In risposta a tale nota di osservazione, l'I.C. Ugo Foscolo con prot. RGS ingr. 107503 del

11/10/2024 ha trasmesso nuovamente il contratto di reggenza in questione apportando – per il tramite di un *addendum* al contratto stesso (versato in atti dall'Istituto) - tutte le modifiche/integrazioni richieste dalla RTS, che ha infatti proceduto ad apporre il visto *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 123/2011 (prot. RGS usc. n. 116556 del 30/10/2024 - All. 2).

Nell'apportare tutte le rettifiche indicate nella predetta nota di osservazione n. 4324/2024, l'I.C. Ugo Foscolo ha di fatto recepito la tesi della RTS secondo cui l'art. 69 CCNL 1995 disciplina le reggenze solo fino sino al 30/04/2024, mentre per le reggenze a decorrere dall'01/05/2024 si applica il nuovo art. 57 CCNL 2024, con conseguente corresponsione di un'indennità finanziata esclusivamente con le risorse del MOF.

Alla luce di quanto rappresentato sarebbe, pertanto, incoerente tornare a retribuire i contratti di reggenza immediatamente successivi secondo le regole (e con le risorse) della disciplina previgente.

Né giustificano il riconoscimento della precedente indennità di reggenza le ragioni di coerenza retributiva addotte dall'Istituto ("*Sarebbe illogico retribuire lo stesso incarico di reggenza, svolto dallo stesso D.S.G.A. con modalità differenti*"), posto che è la contrattazione collettiva sopravvenuta ad aver modificato le risorse a cui attingere per il trattamento delle sostituzioni del DSGA.

Né, da ultimo, pare utile a superare il diniego opposto dalla RTS la considerazione, formulata dall'Istituto, circa il risparmio di risorse pubbliche insito nell'istituto della reggenza, dovendo altrimenti ricorrere ad interpelli, tenuto conto che l'assegnazione degli incarichi di DSGA ed il correlato trattamento economico sono oggetto di puntuale regolamentazione a livello di contrattazione collettiva.

Va aggiunto, per completezza, che l'entrata in vigore al 1° maggio 2024 dell'art. 57 del nuovo CCNL è stata di recente ribadita da parte della Sezione regionale di controllo per la Liguria (v. la deliberazione n. 183 del 17 dicembre 2024).

Conclusivamente la Sezione ritiene fondati i rilievi opposti dalla RTS alla corresponsione dell'indennità di reggenza *ex* art. 69 CCNL 04/08/1995 - Comparto Scuola al DGSA di ruolo per contratti stipulati dopo il 1° maggio 2024, data di entrata in vigore del nuovo CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019/2021, ai sensi dell'art. 59 del medesimo CCNL; infatti, a partire dall'01/05/2024, le sostituzioni affidate per sopperire all'assenza del titolare di incarico di DSGA sono regolate esclusivamente dal nuovo art. 57 CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2024, unica norma disciplinante detta fattispecie nell'attuale assetto normativo e pattizio, con la conseguenza che, ai sensi del comma 5 dell'art. 57 CCNL, la retribuzione dell'incarico *ad interim* grava sulle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, c.d. MOF (e non più sul bilancio dello Stato).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, visto l'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, ricusa il visto e la conseguente registrazione dei contratti di reggenza

02/07/2024 n. 9121 e 23/07/2024 n. 9504 di riconoscimento al Dott. Moreno Maugeri dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995 – Reggenza scuola normodimensionata per i periodi, rispettivamente, dal 19/6 al 30/6/2024 e dal 01/07 al 07/08/2024.

DISPONE

La trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, all'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" di Torino, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale di Torino.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 31 marzo 2025.

I Relatori

Dott.ssa Laura Alesiani

LAURA ALESIANI
CORTE DEI CONTI
01.04.2025 10:29:57 GMT+02:00

Dott.ssa Elisa Moro

ELISA MORO
CORTE DEI CONTI
01.04.2025 10:35:45 GMT+02:00

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita Mondera

ACHEROPITA ROSARIA MONDERA
CORTE DEI CONTI
01.04.2025 11:34:09 GMT+02:00

Depositata in Segreteria il **1° aprile 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese

MARGHERITA RAGONESE
CORTE DEI CONTI
01.04.2025 11:59:20 GMT+02:00